

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 18-07-2019

Messaggio n. 2768

OGGETTO: Articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Proroga per il 2019 del trattamento di mobilità in deroga, aree di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", ha previsto all'articolo 41 che le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Alla luce della norma sopra citata è pertanto necessario modificare le indicazioni fornite con il messaggio n. 322/2019 nelle sole parti che si riferiscono alla data in cui i beneficiari devono aver cessato la mobilità ordinaria o in deroga ed al periodo concesso, periodo che viene protratto di ulteriori dodici mesi: ne deriva che la Regione può concedere ad un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga, iniziato nel 2018 e concluso nel 2019, ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Pertanto l'Istituto, nel liquidare la prestazione, verificherà che il beneficiario abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 ma nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019, restando invariato

il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga. Nel caso in cui queste due condizioni non si verificano, non si potrà procedere al pagamento della prestazione e si dovrà altresì darne riscontro, per il tramite della Direzione regionale/di coordinamento metropolitano, alla Regione che ha decretato la prestazione, per i successivi adempimenti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele